

Imposta di bollo assolta mediante versamento di € 224,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate effettuato in data 19/06/2018

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI CONNESSI – CIG 7394313C1C

tra

1. **COMUNE DI VIMODRONE**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Giovanni Pagliarini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], firma digitale intestata a Pagliarini Giovanni, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 7 – Sicurezza Urbana – PL, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 13 del 24/04/2018 n ossequio a quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. **PROJECT AUTOMATION S.P.A.**, C.F. 03483920173, con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 42, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in persona del Sig. Fabrizio Felippone, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, giusta procura alla stipula di contratti risultante dalla Visura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, firma digitale intestata a Felippone Fabrizio rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

PREMETTONO CHE

- a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione della fornitura in noleggio di parcometri nonché svolgimento di servizi connessi e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 52 del 31/01/2018 il progetto di fornitura e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo e con invito a n. 3 operatori selezionati a seguito di apposita indagine di mercato come da elenco allegato alla citata determinazione e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Con determinazione registro generale n. 109 del 21/02/2018 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;
- d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 267 del 08/05/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. Project Automation SpA di Monza;
- e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 22/05/2018, giusta comunicazioni in atti;
- f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui

agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

i) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" (Ing. Renato Gaspare Cremonesi), all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

j) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000 (centocinquantamila/00). Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

k) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

l) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

m) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

n) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto gli atti progettuali quali il Capitolato tecnico nonché l'Offerta tecnica;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara
- b) dal Capitolato tecnico e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 52 del 31/01/2018;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il Capitolato generale e le norme in materia di

contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) Dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque, salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliori rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura in noleggio di parcometri nonché dei servizi connessi come meglio specificato nel Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica presentata. Detti documenti, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune alla fornitura in noleggio di parcometri nonché dei servizi connessi e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n. 52 del 31/01/2018 e composto, tra l'altro, dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica prodotta in sede di gara.

4) La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data del 01/06/2018, così come risulta da verbale di consegna del servizio sottoscritto in data 29/05/2018. Il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è 49.900,50 (quarantanove mila novemcento virgola cinquanta) oltre IVA, nella misura di legge. Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo, a canoni mensili posticipati. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I canoni sono dovuti dal Comune all'Appaltatore decorrere dalla data di accettazione di cui al Capitolato cui si rinvia integralmente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese di bollo. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

L'importo di cui sopra sarà erogato a canone mensile posticipato dell'importo di Euro 1.386,125 (milletrecentoottantaseivirgolacentoventicinque) IVA esclusa. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza mensile posticipata. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sui seguenti conti correnti intestati all'Appaltatore:

[REDAZIONE] L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui predetti conti sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dal Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto

non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica, nei luoghi indicati dal Comune. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni al traffico locale, ai cittadini e /o all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impariti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui le prestazioni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto e nel Capitolato tecnico a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente atto , nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle

norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno

o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile de del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

11) L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempiimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. In alternativa alla produzione di specifica polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi all'appalto, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, da stipularsi in conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con impresa autorizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,

malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi connessi all'appalto per il quale resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza di RCT in essere avente le caratteristiche richieste, stipulata con la compagnia assicuratrice Allianz – Milano Ag. 3 n. 79268184. Sarà onere dell'Appaltatore produrre, direttamente al Settore competente, in fase di rinnovo dell'annualità di polizza, la comprova dell'avvenuto pagamento del premio. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: opere civili, attività di installazione, parte del servizio di manutenzione. Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cattimo.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto delle attività affidate.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato tecnico e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato tecnico, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerà in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 6.601,84 (seimilasecentouno/84), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 500007197 con primario Istituto assicurativo Allianz S.p.A.,

secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di " pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.,;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice.civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltra, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
- d) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica ;
- e) Mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune.

- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate il Comune;
- i) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del contratto (7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (8); Obblighi di riservatezza (9); Responsabilità per infortuni e danni (11); Subappalto (12); Cauzione definitiva (art. 15); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (18). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno. Il Comune quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, del Capitolato e dell'Offerta tecnica il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto fermo restando il pagamento delle penali

17) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tal cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

18) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi compresa l'imposta di bollo. Il presente contratto (essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad IVA) verrà registrato in caso d'uso dalla parte che vi abbia interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. N. 131/86 e dell'art. 1 punto b) della Tariffa, parte seconda, allegata allo stesso decreto.

22) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

23) Il presente contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio Monza (MB), Viale Elvezia n. 42, indirizzo posta elettronica: paspal@legalmail.it, telefax: 0392806430. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

25) Il Comune ha comunicato all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che il Sig. Roberto Elli è il responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Per l'Amm. C.le – Dott. Giovanni Pagliarini (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Project Automation S.p.A. – Sig. Fabrizio Felippone (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Fabrizio Felippone nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della soc. Project Automation S.p.A., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione); art. 8 (Obbligazioni dell'Appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità); art. 12 (Subappalto); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (Cauzione); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 25 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Project Automation S.p.A. – Sig. Fabrizio Felippone (f.to in modalità elettronica)

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

CAPITOLATO TECNICO

1. Contesto operativo e Oggetto e Durata

Il Comune nell'anno 2014 ha proceduto alla realizzazione e conduzione di un sistema di gestione delle aree di sosta a pagamento site su suolo comunale di Vimodrone (MI) e per fare ciò, tra le varie azioni, ha stipulato un contratto di noleggio di n 10 parcometri con servizi connessi.

Essendo in scadenza l'attuale contratto, il Comune ha la necessità di procedere ad attivare una nuova procedura per addivenire alla conclusione di un contratto di noleggio di n. 12 parcometri e servizi connessi a partire dal 01/04/2018 al fine di poter proseguire con la conduzione del sistema di gestione delle aree di sosta a pagamento.

Il fornitore dovrà garantire il noleggio e tutti i servizi connessi descritti nel presente capitolato per la durata di 36 mesi a far data dall'accettazione della fornitura e la consegna dei parcometro dovrà avvenire entro il termini massimo di 30 giorni dalla data dell'ordinativo del Comune. Tali servizi si intendono comprensivi di tutti i materiali di consumo ed i pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento dei parcometri per tutta la durata del contratto. La durata del contratto può essere modificata esercitando con apposito atto espresso una opzione di proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni nonché all'adeguamento della cauzione.

La fornitura si compone di :

- 12 parcometri
- Software di centrale

E dei seguenti servizi connessi:

- Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo;
- Scassettamento e versamento presso la tesoreria comunale;
- Assistenza e manutenzione;
- Fornitura dei materiali di consumo, il cambio carta, e i pezzi di ricambio;
- Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati;
- Disinstallazione a fine contratto;

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

Nei paragrafi qui di sotto riportati sono indicate le caratteristiche e i requisiti minimi che i beni e i servizi connessi da fornire devono avere e rispettare in quanto elementi essenziali.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei requisiti richiesti per i prodotti oggetto di gara, si precisa che si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7 , del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8 , del D.Lgs. n . 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei suddetti requisiti o dei suddetti elementi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto del presente appalto.

L'appalto è costituito da una unica attività principale costituita dalla fornitura in noleggio dei parcometri e lo svolgimento di servizi connessi, che sono strettamente correlati e inscindibili alla fornitura in noleggio, il cui CPV è 98351100-9

2. Caratteristiche dei parcometri

- Essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici (allegare copia certificato) e rispondere a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada;
- Avere il Certificato di Qualità secondo le norme ISO 9001 (allegare copia certificato);
- Essere conformi a quanto previsto dal D. L.vo 476/92 che recepisce la direttiva 92/31CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- Avere una robusta struttura ad alta resistenza di congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche anti graffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiere;
- Alimentazione autonoma mediante pannelli solari od altro;

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

- Notevole resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici;
- Temperatura di funzionamento da – 20° a + 50°;
- Sistema di autodiagnosi guasti;
- Cambio ora legale/solare in modo automatico;
- Accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 0,10 Eur a 2,00 Euro;
- Accettazione di banconote per tagli dal 5,00 10,00 e 20,00 euro, per consentire il pagamento di tempi prolungati di sosta;
- Visualizzazione credito e tempo di sosta consentito prima della conferma dell'operazione;
- Predisposizione per l'inserimento di un modulo di pagamento per la ricarica di tessere prepagate;
- Predisposizione per l'inserimento di un modulo di pagamento mediante carte bancomat, fast pay o carta di credito;
- Alimentazione mediante pannello solare integrato;
- Stampante termica dotata di taglierina autoaffilante incorporata, con stampa di informazioni sui biglietti in lingua italiana;
- Stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali;
- Impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 4 lingue;
- Impostazione multi tariffe con possibilità di selezione tramite pulsante e visualizzazione su display di almeno 3 piani tariffari differenziati;
- Cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico in cui sarà presente tutta l'elettronica del terminale accessibile all'operatore su strada;
- Modulo di trasmissione dati in modalità GSM, Gprs o radio;

3. Caratteristiche del software di centrale

Il fornitore dovrà rendere disponibile al Comune l'accesso ad un sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta predisposto per la realizzazione di un sistema di infomobilità mediante pannelli a messaggio variabile che utilizzi i dati registrati dai parcometri installati su strada. Il software di centrale dovrà consentire al Comune il pieno accesso in qualsiasi momento e per l'intera durata del contratto alle seguenti funzionalità minime a pena di esclusione:

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

- Report giornalieri/mensili/annuali relativi agli incassi dei parcometri
- Analisi statistiche per parcometro, zona, periodo relativi alla fruizione e alla rotazione sulle aree di sosta
- Visualizzazione dello stato di pagamento delle aree (biglietti validi per i parcometri)
- Impostazione di messaggi informativi su pannelli compatibili col sistema ed integrati con la funzione di guida al parcheggio

Ciò per garantire un accesso permanente e per l'intera durata del contratto ad un sistema di centrale che consenta all'ente di ricevere tutte le informazioni relative alla contabilità dei parcometri e alle statistiche di occupazione e rotazione sulle singole aree di parcheggio.

Il sistema di centrale proposto dovrà restare attivo h24 e 365gg/anno per l'intero periodo dell'appalto e dovrà consentire al Comune di raccogliere ed elaborare informazioni contabili e statistiche sull'andamento del servizio. Il sistema oltre che essere installato presso l'appaltatore dovrà essere installato anche presso l'Ufficio preposto al controllo della sosta (Polizia Locale), per le caratteristiche tecniche minime di sicurezza informatica. In sede di gara, l'appaltatore dovrà presentare il sistema e le elaborazioni disponibili e fornire accesso ad un ambiente demo dell'applicazione pienamente conforme alla soluzione proposta al fine di verificarne le funzionalità, l'accessibilità e qualità delle reportistiche e delle funzioni disponibili al personale dell'ente accreditato mediante ID e password e/o fornendo su supporto informatico un sistema idoneo a consentire alla Commissione la visualizzazione delle funzioni dichiarate ed in particolare:

- ✓ la visualizzazione dello stato di funzionamento dei terminali e presenza degli allarmi e preallarmi relativi allo stato di funzionamento in ripetizione presso l'appaltatore, per permettere interventi più celeri;
- ✓ la possibilità di consultazione in forma tabellare e grafica dei report di gestione dei posti auto nell'arco della giornata/settimana/periodo del noleggio;
- ✓ la possibilità di integrazione del sistema di pagamento della sosta da parcometro con sistema di pagamento tramite indicazione della targa del veicolo e PIN personale, con addebito a scalare da Carta prepagata (da attivarsi su richiesta degli uffici della Polizia Locale, che forniranno all'aggiudicatario i protocolli necessari alla comunicazione con la Carta);
- ✓ numero di biglietti emessi dai parcometri consultabili per singola macchina o raggruppamenti parziali/totali e per fascia oraria e importi;
- ✓ qualità complessiva del sistema di centrale in termini di semplicità di utilizzo ed interfaccia utente

4. Requisiti di conformità'

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

Tutti i prodotti utilizzati nell'ambito del presente appalto dovranno osservare dei precisi requisiti di conformità come precisati di seguito.

Il fornitore dovrà garantire che i prodotti forniti siano:

- conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (regolare marcatura "CE")
- conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 82/2008 e successive modifiche.

5. Descrizione servizi connessi

I servizi descritti nel presente capitolato sono prestati dal fornitore e si intendono compresi nel canone, offerto in sede di gara.

- Consegnna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo;
- Scassettamento e versamento presso la tesoreria comunale;
- Assistenza e manutenzione;
- Fornitura dei materiali di consumo, il cambio carta, e i pezzi di ricambio;
- Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati;
- Disinstallazione a fine contratto;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire all'utenza la piena comprensione del servizio, la sua massima fruibilità e semplicità d'accesso ad eventuali convenzioni, tariffazioni agevolate o modifiche che l'ente intenda porre in atto nel corso del servizio.

Occorre un interfacciamento da parte del fornitore con il personale della Polizia Locale addetto al controllo delle aree di sosta, al fine di consentire la migliore supervisione delle stesse in ordine alle risorse tecniche ed umane disponibili

A Consegnna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo

L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo relativo a:

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

- Imballaggio;
- Trasporto;
- Facchinaggio;
- Consegna "al piano";
- Posa in opera;
- Configurazione;
- Installazione;
- Messa in esercizio;
- Verifica di funzionalità;
- Rimozione ed asporto dell'imballaggio

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del fornitore nei luoghi indicati dal Comune. Si Allega planimetria delle zone oggetto dell'appalto. Si precisa che al momento dell'attivazione del contratto, saranno comunicati al fornitore, gli orari e le tariffe relative, al fine della predisposizione delle tabelle di riferimento.

Inoltre nel corso del contratto il fornitore dovrà procedere ad una Attività di modifica delle configurazioni dei parcometri con particolare riferimento alle variazioni del piano tariffario (importi e/o orari), fino a 8 variazioni per ogni parcometro nel corso dei 36 mesi di appalto. Le Attività inerenti la modifica delle configurazioni dei parcometri con particolare riferimento ai piani tariffari, dovranno essere effettuate entro 72 ore lavorative dalla richiesta del Comune.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo del Comune.

Si precisa che la consegna della fornitura è franca e libera da ogni spesa dei prodotti offerti e si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, configurazione, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità e rimozione ed asporto dell'imballaggio. Il trasporto è da intendersi fino al luogo di installazione (franco destino) compresi carico e scarico e consegna oltre che installazione, collaudo e messa in funzione dei beni. Entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla data di consegna il fornitore dovrà terminare il processo di installazione e messa in esercizio di tutte le apparecchiature, nonché renderle operative.

Ultimate le operazioni di installazione, il fornitore dovrà consegnare al Comune un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello delle apparecchiature installate,

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

nonché la dichiarazione di rispondenza di queste alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla data ultima di installazione, le apparecchiature saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte del Comune. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", il fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura. Il fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal Comune. La verifica di conformità sarà effettuata dal Comune in contraddittorio con il fornitore ed a carico di quest'ultimo vi sarà qualunque eventuale spesa necessaria in merito. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità delle apparecchiature si intende positivamente superata solo se tutte le componenti risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro ed in particolare dovrà accertare che l'intera fornitura sia completa di tutte le sue componenti, che la fornitura intera sia conforme ai requisiti tecnici previsti nel presente atto e nell'offerta tecnica, che la fornitura sia regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le disposizioni di legge e le esigenze per essa previste.

Il Comune potrà effettuare verifiche sulla totalità delle Apparecchiature oggetto della Fornitura, anche dopo la Data di collaudo, in contraddittorio con il fornitore.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte del Comune. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui oltre. Tutti gli oneri che il Comune dovrà sostenere saranno posti a carico del fornitore. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In sede di verifica di conformità, il fornitore si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire al medesimo di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. Il fornitore, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire al Comune tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte del Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del fornitore. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

B Scassettamento e versamento presso la tesoreria comunale

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

Il fornitore dovrà procedere al prelevamento e gestione dei corrispettivi di incasso derivanti dalla gestione delle aree di sosta. In particolare il fornitore dovrà procedere al Prelievo e riversamento dei corrispettivi dei parcometri presso la tesoreria comunale, i giorni 16 e 30 di ogni mese, con esclusione del mese di febbraio che si effettuerà il giorno 28. In caso tali giornate corrispondano a festività civili o religiose, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo utile.

Il fornitore dovrà garantire la verificabilità degli importi incassati alla stazione appaltante attraverso consultazione del software di centralizzazione e messa a disposizione delle chiavi di accesso ai parcometri per eventuali verifiche ispettive a campione sugli stessi. Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare le date in cui saranno effettuati i singoli svuotamenti dei terminali al fine di consentire opportune verifiche e dovrà rilasciare all'ente copia controfirmata delle strisciate di cassa rilasciate ai sensi della UNI EN12414 relative ad ogni svuotamento e contenenti le indicazioni sul numero progressivo di svuotamento, l'incasso parziale e totale ed il numero di biglietti emessi. Nel caso si rendano necessari interventi di sostituzione di componenti interni dei terminali che abbiano funzione di memoria in relazione ai dati contabili, si dovrà segnalare prima di tale sostituzione la data di intervento e concordare lo stesso in presenza di un funzionario del Comune.

C Assistenza e manutenzione;

Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto di noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta del Comune l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata contrattuale.

Le attività di assistenza e manutenzione si possono distinguere in:

Assistenza tecnica (I livello): a seguito del malfunzionamento dell'apparecchiatura, il Comune contatterà telefonicamente il fornitore per avere il supporto di 1 livello.

Manutenzione (II livello): In caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature non risolvibili con l'intervento del primo livello da parte del personale del Comune, il fornitore dovrà prestare il servizio con i propri tecnici.

Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dal Comune al fornitore nell'ambito degli orari dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.

Indipendentemente dalla tipologia di richiesta, il fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 24 ore lavorative successive alla richiesta (esclusi sabato, domenica festivi). Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della apparecchiatura, entro 4 giorni lavorativi successivi alla richiesta, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche o superiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente capitolo) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di quest'ultima , ferma restando l'applicazione delle penali di cui oltre, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il fornitore dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchina annuo complessivo non superiore a 48 giorni solari. Viene considerato giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 9 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8,30 e le 17,30 dei giorni lavorativi.

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

Il Fornitore sarà tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni.

Il fornitore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione di cui sopra per tutta la durata dell'appalto corrispondente a un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui ai precedenti articoli. Il servizio di assistenza e manutenzione che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nell'offerta tecnica comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. L'assistenza e la manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente appalto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il Comune comunicherà al fornitore la richiesta di intervento per malfunzionamento della Apparecchiatura, telefonicamente o mediante fax/email ai recapiti che il fornitore darà al Comune. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla data e dall'ora della chiamata o del fax/email, avanzate dal Comune al numero telefonico oppure al numero di fax oppure alla e-mail indicati dal fornitore. Il fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti entro il termine perentorio sopra indicato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine sopra indicato, il Comune applicherà le penali di cui oltre salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; le parti sostituite verranno ritirate da fornitore stesso. Il fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese de fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con il Comune.

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato de Comune e da un incaricato del fornitore la Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, il Comune procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

D Fornitura dei materiali di consumo, il cambio carta, i pezzi di ricambio:

Il fornitore dovrà provvedere a fornire i materiali di consumo, il cambio della carta, nonché a fornire eventuali pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Il fornitore garantisce la fornitura presso i luoghi dove sono state effettuate

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

Le installazioni di tutti i materiali di consumo ed eventuali pezzi di ricambio (inclusa la carta) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del noleggio ad ogni richiesta del Comune. Le richieste di fornitura di materiali di consumo saranno fatte nelle modalità concordate con il fornitore e dovranno essere comunque soddisfatte entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. L'avvenuta consegna del materiale di consumo dovrà essere rintracciabile attraverso un apposito modulo di consegna (ad es. documento di trasporto)

E Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati:

Il fornitore dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro ed allo smaltimento o riciclo, di tutti i materiali di consumo usati, ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature oggetto del contratto.

F servizio di disinistallazione – fine contratto

In occasione del fine rapporto il fornitore dovrà porre in essere e a proprie spese tutte le attività necessarie per la disinistallazione ed il ritiro delle apparecchiature. Tale servizio sarà effettuato a totale carico del fornitore entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del periodo di contratto o dal recesso dello stesso.

6. Garanzia

Tutte le attrezzature e gli elementi forniti si intendono forniti con copertura assicurativa completa su tutte le parti per l'intero periodo di noleggio. Il fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. Il fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. Il fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. Il fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra il fornitore e le ditte fornitrice dei vari materiali componenti la fornitura.

7. Cauzione e penali

Contestualmente alla stipula del contratto il fornitore rilascerà cauzione definitiva secondo quanto previsto nel contratto a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature previste nel presente alto e/o nell'offerta tecnica Il Comune applicherà al fornitore una penale pari all'1‰ (uno per mille)

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Resta convenuto che il fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine sopra indicato il Comune applicherà una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino delle apparecchiature, il Comune applicherà al fornitore una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la sostituzione delle Apparecchiature, il Comune applicherà al fornitore una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno permille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di assistenza manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la consegna dei materiali di consumo, il Comune applicherà al fornitore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati al Fornitore tramite comunicazione formale, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi il Comune applicherà al fornitore una penale pari all'3‰ (tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell'esecuzione e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

8. Canone

L'importo posto a base di gara è di euro 65.000,00 oltre IVA su cui in sede di gara i vari offerenti dovranno formulare il loro ribasso. Detto importo o quello diverso che sarà contenuto nell'offerta aggiudicataria sarà erogato a canone mensile e sarà dovuto dalla data di accettazione della fornitura. collaudo. Nel canone mensile di noleggio si intendono ricompresi tutti i servizi e tutte le prestazioni indicate nel presente capitolo nonché tutto quanto offerto in sede di gara.

Tutti i pagamenti previsti dalla presente fornitura verranno corrisposti a cadenza mensile a seguito di regolare presentazione della fattura. Su ogni pagamento sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Dette ritenute le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa inoltre, che il fornitore ai sensi del D. Lgs. 267/2000 sarà considerata "agente contabile per gli enti pubblici", con obbligo di rendicontazione del denaro maneggiato, entro il 31 gennaio di ogni anno.

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

9. Cessazione attività -- attività di fine contratto

Al termine del contratto di noleggio il Fornitore provvederà all'attività di disinstallazione delle Apparecchiature. Il Fornitore provvederà a ritirare le Apparecchiature, a sue spese, entro e non oltre n. 30 giorni lavorativi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso del contratto, con totale ripristino dello stato dei luoghi. A tal fine, sarà onere del Fornitore porre in essere le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc.

10. Responsabile e clausola sociale

Dalla data di stipula del contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione un responsabile del contratto precedentemente identificato e nominato che sarà responsabile di tutte le prestazioni previste nel presente capitolo.

Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato di cui all'art. 50 del D. Lgs 50/2016 (c.d. clausola sociale), l'appaltatore è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Per il presente appalto, il Comune stima i costi della manodopera pari al 55% dell'importo a base d'asta.

PLANIMETRIA ZONA REGOLAMENTATA CON SOSTA A PAGAMENTO – OGGETTO DELL'APPALTO

PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO

BOZZA CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI NUMERO 12 PARCOMETRI

